

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la data e
gli altri dati relativi,
art. 52
del regolamento di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio
del 22.3.2001.

☒ proposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

7294/13



21/7627

ANTE REGISTRAZIONE - SEGRETERIA
In caso di diffusione si applica l'art. 52 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 22.3.2001.

Oggetto: *mecc. civ.*

CTU

R.G.N. 16124/2008

Cron. 7294

Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 21/02/2013
Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - PU
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16124-2008 proposto da:

B [] R [] (c.f. []),
elettivamente domiciliata in ROMA, Via CRESCENZIO
2, presso l'avvocato BONANNI EZIO, rappresentata e
difesa dall'avvocato BRACCIALE FERDINANDO, giusta
procura a margine del ricorso;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la data e
gli altri dati relativi,
art. 52
del regolamento di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio
del 22.3.2001.
☒ proposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

A [] F [], P [] G [];

- intimati -

2013

308

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LATINA,
depositato il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/02/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi

e innanzi al Tribunale di Latina, veniva nominata

dal Giudice istruttore una consulente tecnica d'ufficio.

La stessa presentava la parcella che era liquidata dal giudice istruttore, con provvedimento del 20.4.06, nell'ammontare di euro 750,00.

La proponeva opposizione al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n.1 15/02 formulando sei motivi di doglianza: 1) esenzione del giudizio di separazione personale dei coniugi da qualsiasi spesa ed anche da quelle di consulenze tecniche e attività di altri ausiliari del Giudice; 2) nullità della liquidazione per incompetenza del Giudice; 3) omessa motivazione del decreto di liquidazione; 4) illogicità e assurdità della relazione del detto ausiliario che determinano l'impossibilità di riconoscere un compenso; 5) inesistenza della prestazione "assistenza all'ascolto privato del minore"; 6) inesistenza della prestazione "n. 3 colloqui psicologici".

Il Presidente, con l'ordinanza del 10-13.5.08, non notificata, respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione la sulla base di sette motivi illustrati con memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.



Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente assume che „poiché tutti gli atti dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di separazione sono esenti dall'imposta di bollo, di registro o di ogni altra tassa”, anche le spese di consulenza non dovrebbero far carico alle parti .

Con il secondo ed il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione del decreto di liquidazione del compenso e del provvedimento del Presidente del tribunale emesso sulla opposizione.

Con il quarto motivo lamenta la mancata valutazione da parte del giudice dell'impugnazione della relazione del CTU .

Con il quinto motivo censura il vizio di motivazione del provvedimento impugnato circa le qualità della attività svolta CTU.

Con il sesto motivo lamenta la mancanza di motivazione circa la questione della mancata effettuazione della prestazione professionale in riferimento a due voci della parcella, e, cioè, assistenza all'ascolto del minore e tre colloqui psicologici individuali.

Con il settimo motivo lamenta la violazione della tariffa forense.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La legislazione vigente prevede che , al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale , per alcuni processi aventi particolare natura sia prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa relativamente



agli atti, ai documenti ed ai provvedimenti da produrre o da adottare nei processi in questione.

E' quanto previsto, ad esempio, dall'art 19 della legge n. 74 del 1987 per i casi di scioglimento del matrimonio nonché in altri casi, come nel caso dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533 per le controversie individuali di lavoro.

Trattasi di normativa di carattere eccezionale con cui lo Stato rinuncia alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale in ragione della particolare natura di alcune controversie che coinvolgono certe categorie di soggetti o che afferiscono a particolari rapporti e che, come tale, non è suscettibile di interpretazione analogica od estensiva.

In particolare, il beneficio in questione, di natura esclusivamente tributaria, non può essere esteso fino a ritenere che lo stesso comporti la sottrazione ad ogni spesa processuale inerente all'istruttoria processuale che comporti lo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice od a quella difensiva svolta dalla parte.

Ciò si desume del resto dallo stesso art. 8, comma 1, del dpr 115 del 2002 invocato dalla ricorrente che espressamente prevede che *"ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato"*.

La possibilità di esenzione dalle dette spese è prevista invece dall'articolo

8, secondo comma, del citato decreto presidenziale laddove è stabilito che “ *se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico* ”.

Ne consegue che l'esenzione dall'imposta di bollo , di registro etc., prevista da alcune norme specifiche per alcuni processi e ,in particolare, per quel che interessa la presente fattispecie, dall'art 19 della legge n. 74 del 1987, riguarda esclusivamente gli aspetti tributari colà disciplinati , mentre per quanto concerne il pagamento delle spese degli atti processuali compiuti dalla parte o disposti dal magistrato, questo è disciplinato dall'art 8 del dpr 115 del 2002 che prevede l'esenzione da dette spese solo in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Dunque la normativa vigente provvede del tutto adeguatamente a facilitare l'accesso alla giustizia, da un lato, prevedendo per alcuni processi l'esonero da alcuni tributi inerenti al processo e ,dall'altro lato , per quanto concerne le spese processuali, prevedendone per ogni tipo di processi l'esenzione a favore di soggetti meno abbienti purchè siano stati ammessi al gratuito patrocinio.

Se dunque la ricorrente voleva ottenere l'esenzione dalle spese processuali avrebbe dovuto richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio.

Venendo all'esame del secondo e del terzo motivo con i quali si deduce sotto diversi profili la mancanza di motivazione del decreto di liquidazione del

compenso e del provvedimento del Presidente del tribunale emesso sulla opposizione se ne rileva l'inammissibilità per irrilevanza .

Nel caso di specie il provvedimento presidenziale impugnato ha rilevato che nel provvedimento del giudice istruttore era comunque rinvenibile una motivazione *per relationem*, ma, poi, a prescindere da ciò, è passato ad esaminare gli altri motivi di impugnazione ove si contestava la determinazione del compenso effettuata dal giudice istruttore al consulente tecnico d'ufficio e nel fare ciò ha, a sua volta, riesaminato la questione della determinazione del compenso ed ha motivato in proposito, in tal modo sostituendo la propria motivazione a quella effettuata dal giudice istruttore.

La questione dunque se la motivazione del giudice istruttore fosse insufficiente o mancante, oltre ad essere inammissibile in quanto volta a censurare un atto diverso da quello oggetto di ricorso per cassazione, risulta comunque superata dalla nuova motivazione fornita dal Presidente del tribunale del tutto conformemente all'orientamento più volte espresso da questa Corte secondo cui il giudice dell'impugnazione, nel confermare la decisione di prima istanza, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirla la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di impugnazione (Cass .696/02; Cass 14127/11).

Quanto alla motivazione fornita dal Presidente del tribunale, la stessa risulta

4

del tutto adeguata alla luce di quanto si esporrà nell'esame nei successivi motivi.

Il quarto motivo, con cui si contesta la mancata valutazione del merito della ctu in relazione alla rispondenza ai quesiti ed a vizi di manifesta superficialità nonché della sua adeguatezza, è infondato

Il provvedimento impugnato ha, infatti, valutato, ai sensi e dell'art 51 del DPR 115/92, le difficoltà, la completezza ed il pregio della relazione peritale ed ha, in relazione a ciò, determinato il compenso ritenendo implicitamente che la relazione stessa avesse corrisposto ai quesiti posti. Lo stesso risulta pertanto conforme ai principi enunciati da questa Corte e riportati dalla stessa ricorrente secondo cui nel procedimento di opposizione al decreto che liquida il compenso al consulente, il giudice deve accertare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti postigli dal giudice che conferì l'incarico e valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso, applicando il parametro di stima ricollegabile - in concreto e non in astratto - ai quesiti proposti e alle risposte fornite. (Cass 4425/98 ;Cass 7837/94).

Si osserva, poi, che il motivo si diffonde in una serie di critiche e contestazioni alla consulenza tecnica che investono il merito delle considerazioni da questa effettuata e che esorbitano dall'ambito della valutazione che il giudice dell'opposizione deve effettuare sulla liquidazione del compenso.

In tal senso appare del tutto corretta la motivazione fornita dall'ordinanza presidenziale laddove ha chiarito che competeva esclusivamente al giudice della causa valutare l'attendibilità e la rilevanza delle indagini e delle conclusioni della perizia.

Il quinto ed il sesto motivo del ricorso, concernendo censure sotto diversi profili alla motivazione del provvedimento oggetto di ricorso, possono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e per certi versi inammissibili.

Quanto alla insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art 51 del dpr 115 del 2002, si rileva che il provvedimento impugnato ha dato atto della sussistenza dei requisiti della difficoltà, della completezza e del pregio della consulenza in tal modo fornendo adeguata motivazione attestante l'effettività della valutazione effettuata.

E' appena il caso di rilevare a tale proposito che l'art 134 cpc, laddove disciplina la forma ed il contenuto dell'ordinanza (quale è il provvedimento impugnato), stabilisce che questa debba essere succintamente motivata ed in tal senso la motivazione fornita dal provvedimento presidenziale è del tutto adeguata .

Quanto poi all'effettivo svolgimento dei colloqui da parte della consulente, trattasi di accertamento in fatto che non può essere oggetto di sindacato in questa sede di legittimità .

Il settimo motivo, infine, è fondato poiché, in relazione al valore della causa

ed alla natura di procedimento speciale del giudizio di opposizione alla liquidazione, le spese liquidate eccedono i massimi tariffari.

Il motivo va quindi accolto con cassazione del provvedimento impugnato in relazione ad esso e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Latina in persona di diverso Presidente .

PQM

Accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Latina in persona di diverso magistrato anche per le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento si adottino le misure di cui all'art 52 del d.lgs 196/03

Roma 21.2.13

Il Cons.est/

Il Presidente



Depositato in Cancelleria

22 MAR 2013

Il Cons.est/